La negoziazione assistita La negoziazione in materia familiare

La Negoziazione familiare come strumento di risoluzione della crisi familiare: il ruolo dell'avvocato tra obbligo di conciliazione ed informazione, senza scordare la difesa

Avv. Valeria Vezzosi Foro di Firenze

Art 2 comma 7 legge n.162/2014

È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita

- L'avvocato ha il dovere deontologico di informare il cliente
- Non è prevista una forma specifica per tale comunicazione

Art. 4 comma 7 dlgs 98/2010

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. [omissis]

- Obbligo di rendere per iscritto l'informazione della possibilità di avvalersi della media conciliazione e delle agevolazioni fiscali
- Annullabilità del contratto di assistenza fra cliente e avvocato in caso di violazione dell'obbligo di informazione.

Art. 27 comma 3 Codice Deontologico 31.12.14

L'avvocato all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del processo di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge

- opportuno rendere per iscritto l'informazione circa la possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dal Dlgs 28/2010 e la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per la risoluzione di controversie civili e commerciali
- **opportuno** anche rendere **per iscritto** l'informazione circa la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato

Art. 2 comma 1 legge 162/2014

Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati

1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96

Art. 6. Comma 1 legge 162/2014

Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Vocabolario Treccani, definizione di "negoziare":

Fare oggetto di contrattazione per la compravendita, per estens., nel linguaggio diplomatico e anche politico e sindacale, trattare, fare le trattative preliminari di un accordo

Negoziare è condurre trattative preliminari volte a raggiungere un accordo. Occorre conoscere bene:

- La situazione personale del cliente e della controparte
- I bisogni del cliente e della controparte
- I diritti del cliente e della controparte in base alle norme ed alla giurisprudenza di Cassazione e di merito

Occorre considerare le ricadute che determinate scelte avranno sulla attività lavorativa, sul futuro pensionistico, sull'esistenza del cliente.

Sottoporre l'analisi dei dati al cliente con chiarezza per capire entro quali limiti è disposto a negoziare, cioè cosa è disposto a lasciare per poter raggiungere un accordo.

Oggetto del negoziato

- Diritto alla separazione
- Cessazione del regime di comunione e divisione del patrimonio comune
- Condizioni di separazione, ma dopo la legge 6.5.15
 n.55 sul divorzio breve, anche divorzio e diritti connessi
- Perdita diritti successori, diritto agli alimenti e mantenimento, tfr, pensione reversibilità
- Diritti dei figli, affidamento, domiciliazione prevalente,
- assegnazione della casa familiare,
- ripartizione carichi economici del mantenimento,
- frequentazione figlio/genitore non convivente.

Art. 2 comma 1 legge 162/14:

Le parti che accettano a sottoscrivono una convenzione di negoziazione assistita hanno il dovere di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia

Variabili da considerare:

- duttilità del cliente e della controparte
- affidabilità e trasparenza del proprio cliente, della controparte e del legale avversario
- fattibilità dell'accordo
- tenuta in ragione della situazione personale lavorativa reddituale ed esposizione debitoria di ciascuno

Disponibilità a soluzioni varie, diverse da quelle ordinarie ma sempre in una cornice di diritto.

Art 5 comma 2 legge 162/2014. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Attenzione alla fretta di definire la separazione che muove il cliente